

147

**REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE E RIPARTIZIONE DELLA SOMMA
INCENTIVANTE DI CUI AL D.LGS. 163/2006
AREA COMPARTO SANITA'**

Il giorno 7.11.2012, presso la sede legale dell'Azienda Ulss 12 Veneziana, in via Don F. Tosatto, 147 Venezia-Zelarino, si è tenuto l'incontro con le OO. SS. dell'area del Comparto relativamente, tra l'altro, al regolamento di istituzione e ripartizione della somma incentivante di cui al D.Lgs. 163/2006. Dopo approfondita discussione, le parti concordano sulle modalità e criteri previsti nell'allegato regolamento.


Mestre, 7.11.2012

Letto, confermato e sottoscritto.




Per l'Azienda


Dr. Michele Bacchin
Direttore Dipartimento
Giuridico e Risorse Umane



Dr.ssa Maria Martelli
Direttore f.f. UOC Risorse Umane




Dr.ssa Francesca Rossi
Dirigente UOC Assistenza
Infermieristica-Tecnica e Riabilitativa




Per le OO.SS.


CISL FPS



CGIL FP




UIL FPL





FSI




RSU









ARTICOLO 1

OBIETTIVI E FINALITA'

L'attribuzione dell'incentivo oggetto del presente regolamento è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne ed all'incremento della produttività delle Unità operative dell'area tecnica dell'Azienda.

ARTICOLO 2

NATURA DEL FONDO

L'incentivo di cui all'art. 92, comma 5, D.Lgs. n. 163/2006 è per sua natura un incentivo professionale riferito cioè non alla mera sussistenza di uno status (dipendente e dirigente dell'area tecnica), bensì allo svolgimento di una specifica prestazione, riconducibile alla responsabilità personale, anche se richiesta ed utilizzata dall'Azienda in relazione alla specifica competenza posseduta dal dipendente stesso, ponendosi tale scelta come alternativa ad un incarico esterno.

Lo svolgimento dell'incarico deve avvenire normalmente durante l'orario di lavoro; nel caso della prestazione relativa all'incentivo in orario straordinario non è dovuta la remunerazione di quest'ultimo.

ARTICOLO 3

LAVORI ESCLUSI



Non rientrano nelle previsioni del presente regolamento gli interventi di manutenzione ordinaria, tanto preventiva che correttiva, che vengano eseguiti nell'ambito della normale gestione delle strutture, di norma compensata con canoni fissi, e che non richieda attività di progettazione e/o direzione lavori; parimenti non rientra nelle previsioni di cui al presente articolo le manutenzioni ordinarie, anche se contabilizzate nel modo proprio dei lavori pubblici o delle economie, compiute dall'Ufficio senza particolari attività di progettazione e/o direzione lavori, quali attività di manutenzione correttiva, anche con sostituzione di singoli componenti, la semplice tinteggiatura di singoli locali, etc.

Qualora l'esecuzione dell'attività di cui al precedente comma richieda nel suo svolgimento particolari azioni di programmazione, di direzione e di coordinamento da parte del personale dell'Area Tecnica per garantire la sicurezza, sia del personale che svolge il lavoro di manutenzione che del personale sanitario e degli utenti, sarà comunque riconosciuta al personale dell'Area Tecnica individuato preventivamente una quota incentivante nella misura stabilita nel successivo art. 7.

[Handwritten signatures and initials]

Parimenti non rientrano nelle previsioni del presente regolamento le forniture di beni e servizi. In caso di appalti misti l'incentivo è commisurato alla sola componente dei lavori da eseguirsi ed al corrispondente importo degli stessi.

ARTICOLO 4

SOGGETTI DESTINATARI

L'incentivo è finalizzato esclusivamente al personale dell'Area Tecnica dell'Azienda ed ai relativi collaboratori, salvo casi specifici e determinati da situazioni particolari.

Partecipano alla ripartizione dell'incentivo:

- a) il responsabile del procedimento ed i suoi collaboratori;
- b) il tecnico o i tecnici che in qualità di progettisti titolari formali dell'incarico e in possesso dei requisiti di cui agli artt. 90, comma 4, e 253, comma 16, del D.Lgs. n. 163/2006 assumono la responsabilità professionale del progetto firmando i relativi elaborati;
- c) il coordinatore per la sicurezza per la progettazione ed il coordinatore per la sicurezza per l'esecuzione dei lavori in possesso dei requisiti previsti dall'art. 98 D.Lgs. n. 81/2008;
- d) gli incaricati dell'ufficio della direzione lavori;
- e) il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione;
- f) i collaboratori tecnici che, pur non firmando il progetto o il piano di sicurezza, redigono su disposizione dei tecnici incaricati elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto (disegni, capitolati, computi metrici, relazioni) e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;
- g) il personale amministrativo, nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato che, pur non firmando il progetto, partecipa direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione, aspetti giuridici del contratto previa asseverazione del dirigente individuato ai sensi dell'art. 5, comma 1, ovvero dello stesso responsabile del procedimento.



ARTICOLO 5

COSTITUZIONE DEL FONDO

Per ogni opera o lavoro pubblico viene destinata ad incentivazione del personale della Dirigenza e del Comparto dell'area tecnica dell'Azienda una somma non superiore al due per cento dell'importo posto a base di gara, aumentato della parte di somme a disposizione eventualmente previste per lavori da affidare separatamente dall'appalto principale o in economia.

Tale importo, da prevedersi negli stanziamenti di cui all'art. 93, comma 7, è comprensivo anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Azienda.

A series of handwritten signatures and initials in black ink, including "AM" and several stylized signatures.

La percentuale effettiva, nel limite massimo sopra detto, sarà commisurata all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare, nonché delle prestazioni effettivamente svolte dal personale interno.

- Con riferimento all'entità dell'opera [Pentità], la percentuale massima dell'incentivo (attualmente il 2%) si applica per lavori ed opere di importo inferiore o uguale ad € 25.000.000,00 (venticinque milioni di euro; per la parte eccedente a € 25.000.000,00 è prevista una riduzione dell'incentivo pari al 20% (attualmente 1,6%);
- Con riferimento alla complessità dell'opera [Pcomplessità], si dà atto che le opere ed i lavori di edilizia ospedaliera e socio sanitaria sono caratterizzati da alta complessità ed articolazione strutturale e/o funzionale, tale da assumere l'aliquota nella misura del 100%;
- con riferimento all'edilizia che non ha finalità istituzionale (locazioni, etc.) Pcomplessità=80%;
- Con riferimento alle prestazioni effettivamente svolte [Pprest], la quota incentivante, nei limiti massimi sopradetti, verrà suddivisa come segue:

per lavori di manutenzione di opere e di impianti

➤ Responsabile del procedimento	30%
➤ Progettazione	25%
➤ Responsabile per la sicurezza in fase di progettazione	2%
➤ Ufficio di Direzione Lavori	30%
➤ Responsabile per la sicurezza in fase di esecuzione	9%
➤ Collaudo o certificato di regolare esecuzione	4%

per lavori di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione e restauro

➤ Responsabile del procedimento	40%
➤ Progettazione	20%
➤ Responsabile per la sicurezza in fase di progettazione	2%
➤ Ufficio di Direzione Lavori	25%
➤ Responsabile per la sicurezza in fase di esecuzione	9%
➤ Collaudo o certificato di regolare esecuzione e agibilità	4%


L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si registri un ribasso contrattuale; in caso di successiva perizia, questa determinerà un incremento del relativo fondo incentivante determinato commisurato all'importo della stessa al lordo del ribasso contrattuale.

Nel caso che il dipendente effettui prestazioni riconducibili al presente regolamento per altri Enti Pubblici si procederà con specifiche convenzioni con l'Azienda di appartenenza, le percentuali di cui sopra potranno essere maggiorate fino al 50% per tener conto degli oneri correlati, ivi comprese le spese di trasferimento, che sono dovuti a favore dell'amministrazione di appartenenza.

ARTICOLO 6

INCARICHI PARZIALI

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including "AM", "LP", and several other illegible signatures.



La quota incentivante prevista per l'attività di progettazione è suddivisa:

- nella misura del 25% per la progettazione preliminare, compreso studio di fattibilità;
- nella misura del 45% per la sola progettazione definitiva
- nella misura del 30% per la sola progettazione esecutiva

Per lo studio di fattibilità da porre a base di gara (anche di progettazione) verrà riconosciuta un'aliquota del 10%; per la progettazione preliminare da porre a base di gara l'aliquota in tabella è ridefinita nel 35%; parimenti per la progettazione definitiva da porre a base di gara l'aliquota in tabella è ridefinita nel 80%.

Nel caso in cui l'attività di progettazione o di direzione lavori fosse svolta solo in parte da personale interno dell'Azienda e per la restante parte affidato a personale esterno, la percentuale indicata nelle precedenti tabelle verrà attribuita in misura proporzionale all'attività effettivamente svolta, facendo riferimento all'importo delle categorie di lavorazioni.

Qualora per lo svolgimento dell'attività il personale interno si avvalga di consulenze su specifiche problematiche o attività di service non sostitutivo dell'attività principale, l'importo dell'incentivo verrà ridotto dal Responsabile del Procedimento.

Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Amministrazione, costituiscono economie e non concorrono alla costituzione del fondo da ripartire.

ARTICOLO 7

QUOTA INCENTIVANTE

In base agli artt. 5 e 6 viene determinata, per ogni singola opera, una quota incentivante [Q_{inc}]:

$$Q_{inc} = I_{lav} \times P_{entità} \times \Sigma P_{prest}$$

Per le lavorazioni di cui al secondo comma dell'art. 3 viene determinata una quota incentivante [Q_{inc}]:

$$Q_{inc} = I_{lav} \times 1\%$$

I_{lav} = lavoro posto a base di gara di un'opera o di un lavoro aumentato della parte di somme a disposizione eventualmente previste per lavori da affidare separatamente dall'appalto principale o in economia.

ARTICOLO 8

QUOTA PER FORMAZIONE

L'Azienda destina una quota pari al 5% del fondo costituito ai sensi del precedente art. 7 alla formazione di uno specifico fondo regionale finalizzato integralmente alla formazione del personale tecnico ed amministrativo dell'Area Tecnica.



FM

SP

SP

SP

SP

SP

SP

La Formazione sarà effettuata nelle forme che la Regione riterrà più idonee all'obiettivo descritto anche attraverso specifiche convenzioni.



ARTICOLO 9

QUOTA COLLETTIVA

E' prevista una quota pari all'8% del fondo costituito ai sensi del precedente art. 7 da assegnare in modo uniforme a tutto il personale dipendente dell'Area Tecnica, anche se non coinvolto nominativamente.

ARTICOLO 10

CONFERIMENTI INCARICHI

Sulla base della programmazione aziendale, il Direttore del Dipartimento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 90 D.Lgs. n. 163/2006, individua i progetti preliminari, definitivi ed esecutivi e/o gli atti di pianificazione dell'Azienda che possono essere direttamente svolti, in tutto o in parte dall'ufficio, indicando, se del caso, quali funzioni possono essere svolte all'interno dell'ufficio, ed attesta che tale adempimento non arreca pregiudizio per la complessa attività istituzionale e regolamentare dell'unità stessa.

Lo stesso direttore, sentito il personale interessato, individua i collaboratori interni all'unità, diplomati e/o laureati, cui affidare le funzioni di responsabile del procedimento, progettista/i titolari formali dell'incarico, coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, direttore lavori, direttore/i operativo, coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, (collaudatore se possibile) e loro collaboratori tecnici ed amministrativi.

Tale individuazione avverrà in relazione a:

- professionalità e competenza richiesta per lo specifico incarico
- disponibilità dichiarata a partecipare al lavoro di gruppo
- attitudine a raggiungere i risultati nei modi e nei tempi fissati dal Direttore e nel rispetto dei criteri di equità nonché, per quanto possibile, fatta salva la necessaria professionalità e la dichiarata disponibilità, con principio di rotazione nell'ambito delle risorse dell'area tecnica dell'amministrazione.

ARTICOLO 11

RIPARTIZIONE DEL FONDO

Per ogni singola funzione svolta, la quota incentivante individuata all'art. 5, se del caso decurtata, al netto della quota di cui agli artt. 8 e 9, è assegnata ad ogni dipendente nel tetto massimo percentuale sotto indicato, fino alla concorrenza dell'intero 100%:

per la funzione di Responsabile del Procedimento	
> tecnico che ha svolto l'attività	max 75%
> personale tecnico che svolge le attività di	

[Handwritten signatures and initials]

supporto tecnico al responsabile del procedimento	max 30%
➤ personale amministrativo che svolge le attività di supporto amministrativo al responsabile del procedimento	max 20%

per la funzione di **Progettazione**

➤ tecnico o tecnici che assumono la responsabilità professionale del progetto firmando i relativi elaborati, se del caso, ciascuno per la parte di rispettiva competenza	max 80%
➤ personale tecnico che svolge le attività di supporto tecnico al responsabile della progettazione, senza firmare	max 20%
➤ personale amministrativo che svolge le attività di supporto amministrativo alla progettazione	max 15%

per la funzione di **responsabile per la sicurezza in fase di progettazione**

➤ tecnico che assume la responsabilità professionale della redazione firmando i relativi elaborati	max 100%
➤ personale che svolge le attività di supporto amministrativo	max 10%

per la funzione di **Direzione Lavori**


➤ Direttore dei lavori e/o direttori operativi (esclusa sicurezza) che hanno svolto l'attività assumendo la responsabilità professionale della DD.LL., se del caso ciascuno per la quota di rispettiva competenza	max 100%
➤ personale che svolge le attività di supporto tecnico alla DD.LL.	max 30%
➤ personale che svolge le attività di supporto amministrativo al Direttore Lavori	max 10%

per la funzione di **responsabile per la sicurezza in fase di esecuzione**

➤ tecnico che assume la responsabilità professionale della redazione firmando i relativi elaborati (disposizioni)	max 100%
➤ personale che svolge le attività di supporto amministrativo	max 10%

per la funzione di **collaudo**

➤ personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico amministrativo	max 100%
➤ personale che svolge le attività di supporto tecnico	max 20%
➤ personale che svolge le attività di supporto amministrativo	max 15%



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including 'FM', 'SP', and others.

L'incentivo corrisposto al singolo dipendente non può superare l'importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo.

ARTICOLO 12

PAGAMENTI

Il fondo costituito è "versato" al conto "Debito verso dipendenti" e da questo conto viene prelevato per effettuare il pagamento verso i singoli dipendenti e per alimentare il fondo di cui all'art. 8 (Quota per Formazione), con le modalità che verranno indicate dalla Regione.

Il pagamento della quota di incentivazione è disposto, per ogni singolo lavoro, dal Direttore del Dipartimento Risorse Economiche e Tecniche su proposta dei Direttori di UOC e UOSD preposto, previa verifica del raggiungimento degli obiettivi posti a base del progetto, salvo per lo stesso Direttore per il quale la quota sarà disposta dal Direttore Amministrativo.

Le quote incentivanti potranno essere riconosciute, di norma con cadenza semestrale, in acconti commisurati all'attività effettivamente svolta; per la fase progettuale saranno riconosciuti acconti su livelli progettuali intermedi solo ove tali progettazioni siano approvate dall'Azienda; per la fase di direzione lavori saranno riconosciuti acconti proporzionali all'avanzamento lavori certificato da specifico atto di contabilità.

ARTICOLO 13

COMPATIBILITA' DEI COMPENSI EX ART. 92 D.LGS. 163/2006 CON ALTRE FORME DI INCENTIVO


Il premio incentivante individuale ex art. 92 D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni riferito al personale delle aree dirigenziali riduce l'ammontare della retribuzione di risultato del 10% dell'incentivo corrisposto nell'anno fatta salva una franchigia di € 1.500,00 lorda annua ed un tetto massimo di riduzione della retribuzione di risultato annuo di € 1.068,00 per i Direttori di UOC e di € 712,00 per gli altri Dirigenti.

Il premio incentivante individuale ex art. 92 D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni riferito al personale del comparto riduce l'ammontare della quota incentivi area comparto del 5% dell'incentivo corrisposto nell'anno fatta salva una franchigia di € 1.000,00 lorda annua ed un tetto massimo di riduzione della quota incentivi area comparto. come di seguito indicato:

A-B	€ 250,00
Bs-C	€ 280,00
D	€ 300,00
Ds	€ 350,00

ARTICOLO 14

COPERTURA RISCHI PROFESSIONALI



Al personale interessato sono garantite, nello svolgimento delle attività correlate al presente regolamento le coperture assicurative INAIL e le coperture della responsabilità civile e patrocinio legale previste nei contratti collettivi di lavoro.

Inoltre l'Azienda dovrà farsi carico, a propria cura e spesa, delle seguenti assicurazioni:


- polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione (art. 90, comma 5, D.Lgs. n. 163/2006)
- polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della validazione del progetto (art. 37, comma 2, all. XXI, D.Lgs. n. 163/2006)
- polizza assicurativa a copertura dei rischi connessi all'esercizio delle funzioni proprie del responsabile del procedimento dipendente dell'amministrazione aggiudicatrice medesima (art. 27, comma 5, L.R. n. 27/2003).

Rimane a carico del dipendente l'eventuale stipula di polizza integrativa per la copertura della colpa grave.

ARTICOLO 15

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento avrà efficacia per le attività svolte in relazione ad affidamenti successivi alla data di approvazione dello stesso regolamento; per le attività svolte in relazione ad affidamenti precedenti sarà applicabile il precedente regolamento (anche per fasi: progettazione ed esecuzione lavori).



Venezia, lì

[Handwritten signatures and initials]